

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	33
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	36

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione, Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

(*Seguito esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.

Tino IANNUZZI, relatore per la VIII Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione e dell'altro relatore per la VIII Commissione, presenta e illustra gli emendamenti 4.12, 6.9, 6.10, 6.11,

10.10, 12.9, 14.15 e 16.2 dei relatori (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione, volti a recepire talune condizioni poste dalle Commissioni di merito in sede consultiva. In particolare, rileva che l'emendamento 4.12 recepisce una delle condizioni poste nel parere favorevole dalla Commissione Affari costituzionali, che, in ottemperanza della sentenza n. 80 del 2012 della Corte costituzionale, ritiene necessario che, ai fini della definizione di albergo diffuso, si faccia riferimento alla disciplina prevista al riguardo dalle regioni e dalle province autonome.

L'emendamento 6.9 recepisce una delle condizioni poste nel parere favorevole dalla Commissione Trasporti, che, da un lato, segnala l'esigenza di coordinare la previsione che consente di acquisire il sedime ferroviario dismesso da utilizzare principalmente per la realizzazione di piste ciclabili con gli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale, dall'altro, di precisare che il sedime ferroviario dismesso da utilizzare è solo quello non recuperabile all'esercizio ferroviario.

L'emendamento 6.10 tiene conto di una delle condizioni poste nel parere favorevole dalla Commissione Trasporti, in cui si chiede la soppressione del comma 2 dell'articolo 6, anche in considerazione del fatto che la disciplina ivi prevista relativa alla fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica non è limitata ai soli piccoli comuni.

L'emendamento 6.11 recepisce una delle condizioni poste nel parere favorevole dalla Commissione Agricoltura, con cui si chiede che la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali connessi alla rinnovata fruizione dei percorsi relativi alla rete ferroviaria storica sia estesa anche agli itinerari enogastronomici.

L'emendamento 10.10 recepisce due condizioni poste nel parere favorevole dalla Commissione Agricoltura, che richiama i seguenti aspetti: in riferimento all'articolo 10, comma 1, il regolamento (UE) n. 1305/2013 fornisce una definizione di filiera corta, indicandola come «una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori (articolo 2, paragrafo 1, lettera *m*)); in secondo luogo, in merito alla riserva del 25 per cento dei posteggi situati in aree pubbliche per i mercati alimentari di vendita diretta di cui all'articolo 11, già l'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio) prevede una riserva, senza specificarne la percentuale, nell'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a favore di tutti indistintamente gli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli, lasciando alle regioni e ai comuni la definizione degli ambiti applicativi della stessa riserva.

Aggiunge che lo stesso emendamento 10.10 recepisce altresì una condizione posta nel parere favorevole dalla Commissione per le questioni regionali, che rileva la necessità, con riferimento alla vendita

diretta di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile, di cui all'articolo 11, di far riferimento alle disposizioni emanate in materia dalle regioni.

L'emendamento 12.9 recepisce una delle condizioni poste nel parere favorevole dalla Commissione Agricoltura, con cui si chiede di sopprimere l'articolo 12, che sembrerebbe avere un ambito soggettivo ed oggettivo equivalente a quello attualmente definito dal decreto ministeriale 20 novembre 2007, che disciplina la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli nei mercati riservati, dove, tra i requisiti, oltre ai due menzionati nell'articolo 12 medesimo, si richiama anche quello relativo alla provenienza dei prodotti agricoli dalla propria azienda, ottenuti anche a seguito di manipolazione e trasformazione, ovvero di prodotti ottenuti nell'ambito territoriale definito, nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile.

L'emendamento 14.15 recepisce una delle condizioni poste nel parere favorevole dalla Commissione Trasporti, che ritiene che la programmazione di iniziative volte a potenziare la dotazione infrastrutturale e i servizi di trasporto nei comuni delle aree rurali e montane, debba essere inserita nell'ambito degli strumenti ordinari della programmazione della politica infrastrutturale e dei trasporti, come da ultimo definiti dall'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'emendamento 16.2 recepisce infine una delle condizioni poste nel parere favorevole dalla Commissione per le questioni regionali, che chiede di chiarire l'applicabilità delle disposizioni della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, poiché l'articolo 16, nella sua attuale formulazione, potrebbe essere interpretato nel senso di escludere le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'ambito di applicazione della stessa legge.

Ritiene in conclusione che l'approvazione degli emendamenti testé illustrati rappresenterebbe un segno positivo di ri-

spetto e di disponibilità da parte delle Commissioni V e VIII ad adeguare il testo del provvedimento in esame sulla base delle valutazioni e delle osservazioni pervenute da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere non ostativo sugli emendamenti dei relatori testé presentati.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.12 dei relatori (*vedi allegato*).

Patrizia TERZONI (M5S) ricorda che, in occasione dell'esame della legge di stabilità dello scorso anno, il suo gruppo aveva presentato una proposta di modifica di contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'emendamento 6.9 dei relatori, che in quella sede venne respinta per motivazioni squisitamente politiche. Esprime quindi soddisfazione per il mutato orientamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 6.9, 6.10 e 6.11 dei relatori (*vedi allegato*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) osserva che la previsione di introdurre l'obbligo di riservare uno spazio per la vendita di

prodotti derivanti dalle cosiddette « filiere corte » potrebbe confliggere con le disposizioni di cui alla legge n. 248 del 2003 e potrebbe altresì creare problemi di coordinamento con le disposizioni in materia che prevedono una competenza dei comuni.

Tino IANNUZZI, *relatore per la VIII Commissione*, prende atto delle osservazioni del collega Carrescia, riservandosi un supplemento di istruttoria ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 10.10, 12.9, 14.15 e 16.2 dei relatori (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano quindi di conferire il mandato ai relatori, Antonio Misiani, per la V Commissione, nonché Enrico Borghi e Tino Iannuzzi, per la VIII Commissione, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

Al comma 4, sostituire le parole da: intesi fino alla fine con le seguenti: come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.

4. 12. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: il sedime ferroviario fino alla fine del comma con le seguenti: il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente come piste ciclabili, in conformità con gli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.

6. 9. I Relatori.

Al comma 2, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , nei piccoli comuni.

6. 10. I Relatori.

Al comma 2, dopo le parole: turistico-culturali aggiungere le seguenti: ed enogastronomici.

6. 11. I Relatori.

ART. 10.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I piccoli comuni, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli ed alimentari a chilometro utile, di cui al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

2. Ai fini e per gli effetti della presente legge:

a) per prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, si intende i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

b) per prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, si intende i prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, provenienti dal luogo di produzione o dal luogo di coltivazione ed allevamento della materia prima agricola

primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri ed i parametri che i produttori agricoli ed agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tali requisiti da parte delle relative produzioni a chilometro utile.

Conseguentemente:

al comma 4 sostituire le parole: lettere b) e c) con le seguenti: lettere a) e b);

sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Mercati dei prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile).

1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinano specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli di vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli, di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) della presente legge.

3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) della presente legge, sulla base delle di-

sposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata. A tal fine è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei medesimi prodotti.

4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. 10. I Relatori.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 9. I Relatori.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.

2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e

montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione.

14. 15. I Relatori.

ART. 16.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

16. 2. I Relatori.